REGOLAMENTO (CE) N. 795/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1621/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare gli articoli 10, 11 e 12,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione (3) prevede una franchigia di 1 ECU al di sotto della quale il prelievo non viene modificato; che, per garantire una maggiore stabilità dell'importo dei prelievi, si ravvisa l'opportunità di portare l'importo della franchigia a 1,50 ECU/t;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1621/93 prevede l'applicazione di coefficienti di equivalenza per compensare le differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di entrata;

considerando che da qualche tempo vengono presentate offerte sul mercato mondiale per il miglio giallo/bianco di Cina e il miglio « bullrush » proveniente dall'Africa orientale (Sudan, Tanzania e Kenia) e che tali varietà non figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che per la determinazione dei prezzi cif è necessario fissare coefficienti di equivalenza relativi alle varietà offerte tenendo conto, da un lato, delle qualità tipo comunitarie per il miglio e, dall'altro, della differenza di prezzo e delle diverse caratteristiche tra le suddette qualità e quelle enumerate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1621/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il prelievo viene modificato soltanto se il calcolo comporta, rispetto al prelievo precedentemente fissato, una variazione superiore a 1,50 ECU/t. »

2) Nella rubrica « MIGLIO » dell'allegato I, sono aggiunte le seguenti varietà:

Paese di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ecu per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
« Cina	Yellow/White	0	0
Africa orientale (Sudan, Tanzania e Kenia)	Bullrush		5 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
(3) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione